

Allegato I
Rapporto sullo stato di attuazione
della riforma della contabilità
e finanza pubblica

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), un rapporto sullo stato di attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica, evidenziando, in particolare, le attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche ed il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 e del relativo decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Nel rapporto si illustra, inoltre, lo stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici non territoriali.

Il presente rapporto riguarda gli atti e le azioni poste in essere nel corso dell'anno 2014 e si compone di cinque parti.

Nella prima sono illustrati le attività e gli adempimenti svolti in ordine al ciclo di programmazione e di bilancio, in materia di banca dati unitaria e si dà conto dello stato di attuazione della delega sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche (enti territoriali e altri enti pubblici).

Nella seconda parte sono rendicontate le attività dirette a rafforzare le procedure di controllo e monitoraggio dei conti pubblici.

Nella terza parte si esaminano gli atti e le attività poste in essere in materia di Tesoreria degli enti pubblici e programmazione dei flussi di cassa.

Nella quarta parte, si evidenzia lo stato di attuazione delle altre deleghe legislative contenute nella legge n. 196/2009.

Infine, nella quinta parte del Rapporto si esaminano gli effetti di alcune disposizioni di riorganizzazione delle amministrazioni centrali che hanno comportato la revisione dei relativi programmi di spesa, centri di responsabilità amministrativa e centri di costo, nonché le attività svolte per la sperimentazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero».

PAGINA BIANCA

INDICE

I. IL GOVERNO UNITARIO DELLA FINANZA PUBBLICA	787
I.1 Il ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria.....	787
I.2 La Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).....	789
I.3 L'armonizzazione dei sistemi contabili e il piano dei conti integrato	791
I.4 L'armonizzazione dei bilanci degli Enti non territoriali (articolo 2).....	793
I.5 L'armonizzazione dei bilanci degli Enti territoriali (articolo 2)	798
I.6 Il sistema di monitoraggio unitario della politica di coesione	799
II. IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI.....	801
II.1 Le relazioni ed i rapporti di monitoraggio da parte del MEF	801
II.2 La definizione degli schemi, dei tempi e delle modalità di acquisizione delle informazioni e dei dati di base delle operazioni di partenariato pubblico-privato.....	802
II.3 Gli adempimenti di cui all'articolo 48.....	802
III. LA TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E LA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA.....	803
III.1 La definizione degli aggregati sottostanti i saldi di cassa e dei criteri metodologici per il calcolo degli stessi (articolo 44).....	803
III.2 La programmazione finanziaria (Articolo 46).....	803
III.3 La Convenzione per la definizione delle condizioni di tenuta del conto del Tesoro presso Banca d'Italia per il servizio di tesoreria (articolo 47)	803
IV. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DELEGHE LEGISLATIVE	805
IV.1 La delega per la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche (articolo 30, commi 8 e 9).....	805
Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 228	805
Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229	807
Provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 229/2011	808
IV.2 Le delega per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato e per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articoli 40 e 42).....	810
La delega dell'articolo 40 lettera e)	811
La delega dell'articolo 40 lett. g).....	814
La delega dell'articolo 40 lett. n)	814
Gli approfondimenti sulla tesoreria.....	815
La delega al Governo per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articolo 42).....	815

V.	ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AL BILANCIO DELLO STATO	819
V.1	La sperimentazione per l'adozione di un bilancio «a base zero»	819
V.2	Gli effetti della riorganizzazione delle amministrazioni centrali sul bilancio dello stato.....	820

I. IL GOVERNO UNITARIO DELLA FINANZA PUBBLICA

I.1 IL CICLO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Nel corso del 2014 è stata data piena attuazione al disposto dell'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica relativo al ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza (DEF) rappresenta il principale documento del ciclo di programmazione economica e finanziaria.

Il DEF è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2014. Il DEF è suddiviso in tre sezioni: il Programma di Stabilità (PdS) dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e il Programma Nazionale delle Riforme (PNR). Il PdS e il PNR sono trasmessi, entro il 30 di aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea. Responsabile dell'elaborazione del PNR è il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - coadiuvato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. All'elaborazione contribuiscono anche gli altri Ministeri, per la parte di rispettiva competenza, e le Regioni, attraverso un dialogo e un confronto continuo nei tavoli di lavoro che si svolgono presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Il Dipartimento del Tesoro definisce l'impostazione del PNR e ne cura i contenuti, svolgendo altresì un'intensa attività di coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte. In tale ambito, il Dipartimento della RGS ha il compito di monitorare tutti i provvedimenti normativi primari e secondari, esaminarli per l'aggiornamento delle misure degli anni precedenti e per l'individuazione delle nuove misure di stimolo alla crescita economica e al miglioramento del *business environment*. Le misure sono suddivise in diverse aree di *policy* (contenimento ed efficientamento spesa pubblica; mercato dei prodotti e concorrenza; efficienza amministrativa; lavoro e pensioni, federalismo, energia ambiente, innovazione e capitale umano, sostegno alle imprese, sistema finanziario), descritte singolarmente e dettagliate nei riferimenti normativi e quantificate in termini di effetti finanziari. Tutte le informazioni sono raccolte nelle griglie di misure contenute in apposito allegato al PNR.

Il comma 4 del citato articolo 10 prevede che la seconda sezione del Documento di Economia e Finanza (DEF) sia corredata di una Nota metodologica in cui siano esposti i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente.

La Nota metodologica allegata al DEF 2014 ha illustrato i criteri previsivi adottati per le stime macroeconomiche e di finanza pubblica, tracciando le modifiche più rilevanti intervenute tra il DEF 2013 e quello del 2014. Si segnala, in particolare, un aggiornamento su come viene condotta l'analisi di sensitività alla crescita economica (ossia, come si misura l'impatto sui principali obiettivi di bilancio e sul debito pubblico di scenari di crescita alternativi), nonché la metodologia utilizzata per la proiezione del prodotto potenziale nel medio periodo. E' stata

rivista, in alcuni punti, anche la sezione della Nota relativa ai quadri previsivi del Conto delle Amministrazioni Pubbliche (AP), suddivisi per voce economica. In particolare, dal lato delle entrate si segnala l'aggiornamento relativo alle entrate contributive; dal lato delle spese, l'aggiornamento ha riguardato le voci relative alle "prestazioni sociali in denaro" con i relativi riquadri, gli interessi passivi e le altre spese correnti.

La disciplina europea in materia di regole fiscali e di bilancio è stata rafforzata negli ultimi anni con l'approvazione dei regolamenti UE n.1173/2011, n.1174/2011, n. 1175/2011, n. 1176/2011, n. 1177/2011 e la Direttiva n. 2011/85/UE (c.d. *six pack*), con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria (cui fa parte il *Fiscal Compact*) e dall'approvazione dei regolamenti UE n. 472/2013 e n. 473/2013 (c.d. *two pack*). Nel rispetto degli obblighi europei, con la legge n. 6 agosto 2013, n. 96 è stata conferita al Governo la delega per il recepimento, tra l'altro, della direttiva n. 2011/85/UE sui requisiti minimi dei quadri di bilancio degli Stati membri. Tale direttiva stabilisce alcuni standard per la redazione delle statistiche e dei conti economici che gli Stati membri devono introdurre all'interno dei loro ordinamenti, al fine di garantire la piena efficacia della procedura di sorveglianza multilaterale e la qualità e solidità delle politiche fiscali adottate a livello nazionale. La direttiva richiede, inoltre, l'adozione a livello nazionale di regole fiscali numeriche - in particolare per quanto riguarda la spesa - che agevolino il rispetto degli obblighi europei e stabilisce che il controllo sull'osservanza di tali regole sia eseguito da organismi indipendenti od organismi dotati di autonomia funzionale rispetto alle autorità di bilancio degli Stati membri. Quanto alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, la direttiva richiede che queste siano basate sulle informazioni più aggiornate e siano oggetto di una valutazione periodica e imparziale, a fronte della quale, qualora emergano deviazioni significative che si ripercuotono sulle previsioni macroeconomiche di almeno quattro anni consecutivi, il Governo intraprenda le azioni necessarie e le renda pubbliche. Sulla base della suddetta delega, è stato predisposto il decreto legislativo di recepimento 4 marzo 2014, n. 54 recante "Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri", con il quale, tra l'altro, si modifica la legge di contabilità e finanza pubblica 31.12.2009, n. 196. In particolare, viene introdotto nella legge di contabilità l'articolo 10 ter che disciplina la relazione Governo e Ufficio parlamentare di bilancio - istituito dall'articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1 - in ossequio alla previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 4 della predetta Direttiva n. 2011/85, per l'interlocuzione sulle previsioni riportate nei documenti di programmazione economica e finanziaria. Nello specifico, l'Ufficio parlamentare di bilancio provvede alla validazione delle previsioni macroeconomiche su cui si basano i programmi di bilancio nazionali a medio termine e i progetti di bilancio. Inoltre, è previsto che se i risultati della valutazione dovessero evidenziare un errore significativo che si ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un orizzonte di almeno quattro anni consecutivi, il Governo trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dello scostamento e le eventuali azioni che intende intraprendere. Successivamente, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 54, in data 15 settembre 2014 è stato siglato un protocollo d'intesa che disciplina le modalità di trasmissione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze all'Ufficio parlamentare di bilancio, delle informazioni necessarie alla certificazione delle previsioni macroeconomiche e della valutazione sulla finanza pubblica.

Nel mese di ottobre 2014 è stato predisposto il Documento Programmatico di Bilancio per il 2015 (DPB). Il DPB, previsto dal citato Regolamento UE n. 473/2013, si colloca nell'ambito del nuovo ciclo di monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio dei paesi dell'area euro introdotto dal c.d. Two Pack. Il Documento, che deve essere trasmesso alla Commissione Europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre di ciascun anno, si articola in una serie di tabelle tese ad illustrare il quadro macroeconomico ed il progetto di bilancio per l'anno successivo.

I.2 LA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP)

L'articolo 13 della legge n. 196/2009 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2010 individua il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) quale struttura dipartimentale responsabile della realizzazione e della gestione di questo sistema informativo, anche in funzione della presenza al suo interno di sistemi consolidati a supporto della finanza pubblica. Tale circostanza ha permesso di accreditare al nuovo progetto conoscenze stabili e qualificate in una cornice tecnologica innovativa e sfidante, garantendo inoltre una rinnovata attenzione a nuovi contenuti, nuove necessità elaborative, nuove collaborazioni.

La collocazione della BDAP nella legge n. 196 di riforma della contabilità di Stato, ne sottolinea il ruolo di supporto al governo della finanza pubblica quale strumento di rilevazione e gestione dell'informazione.

In ossequio al mandato ricevuto dal Legislatore, quale si evince anche dagli atti parlamentari, il progetto è stato orientato alla razionalizzazione dei conferimenti, alla trasparenza dell'informazione gestita, al confronto tra amministrazioni ed enti sulle conoscenze di comune impiego nei rispettivi processi produttivi di dati a supporto della finanza pubblica.

Come è noto, in base alle disposizioni della stessa legge n. 196/2009, le principali finalità e funzioni che BDAP deve supportare sono le seguenti:

- Analisi e Valutazione della Spesa delle Amministrazioni Centrali dello Stato
- Controllo, Monitoraggio e Consolidamento dei Conti Pubblici
- Attuazione e Stabilità del Federalismo Fiscale.

Il lavoro preparatorio delle attività realizzative della BDAP si è concentrato nella definizione dettagliata della struttura dei processi di Controllo Monitoraggio e Consolidamento dei conti pubblici, Analisi e Valutazione della spesa e Federalismo Fiscale.

Quest'analisi ha consentito una scomposizione dei tre "macro processi" sopra descritti in processi via via più dettagliati all'enucleazione dei processi "elementari e autocontenuti" per poi passare, come secondo aspetto metodologico, a descriverne tutte le caratteristiche e funzionalità e definire gli insiemi "logici" di dati necessari a supportarli. La complessa attività di inquadramento tematico e metodologico appena descritta ha prodotto, in modo incrementale e progressivo, il concreto avvio di attività informatiche, progetti realizzativi di specifiche funzionalità di accesso alla Banca Dati, sotto il coordinamento dell'informatica dipartimentale RGS (IGICS)

All'inizio del 2014 è entrato in esercizio il Portale della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, punto di accesso tecnologicamente evoluto attraverso il quale l'informazione presente nella banca dati è stata resa accessibile ai primi utenti esterni: alle Commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica; alle Amministrazioni Centrali; ai soggetti del monitoraggio Opere Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 229/2011 e, prossimamente, alla Corte dei Conti, alla Presidenza del Consiglio, alla Guardia di finanza, con cui sono in fase di prossima definizione protocolli di intesa finalizzati alla fruizione delle informazioni di interesse. Giova ricordare come il portato della legge n. 196/2009 riservi alla BDAP il ruolo di tramite dell'informazione certificata di finanza pubblica; all'ampliarsi delle fonti in numero e tipologia, questo canale potrà superare l'identificazione dipartimentale, proponendosi come strumento del nostro Ministero per la condivisione delle proprie fonti certificate con il Parlamento.

Al 4 dicembre 2014 risultavano censite in BDAP circa 6.500 utenze.

L'apertura ad utenze esterne del Portale BDAP è stata resa possibile dal progressivo consolidarsi di obiettivi convergenti all'avanzamento completo del progetto. L'approccio esecutivo, quindi, è rimasto coerentemente legato ad una visione strategica di insieme: partendo dall'analisi dei fabbisogni informativi espressi nella legge di contabilità, è stata costruita una solida documentazione tecnica di progetto sulla base della quale implementare le attività informatiche secondo criteri di priorità.

Una seconda importante verifica cui la *governance* informatica di progetto consente di ottemperare è quella di attinenza della singola istanza elaborativa al perimetro, vasto ma non infinito, che la legge di contabilità assegna alla BDAP; lo strumento Banca dati, essendo ormai integrato nelle prassi operative RGS, viene talvolta interpellato come veicolo di risoluzione di esigenze informative contingenti ed estemporanee. Per evitare perturbazioni progettuali, il perimetro delle azioni da intraprendere, pur costantemente soggetto a costante revisione critica da parte del gruppo di lavoro, segue lo schema primario imposto dalla legge n. 196/2009.

Nel 2014, inoltre, si è dato il via ad attività preliminari di costruzione della sezione "*open data*" del Portale BDAP, destinata ad ospitare innanzitutto la mole di informazioni a vario titolo pubblicate oggi sul sito istituzionale RGS, riconducendole tutte alla unica fonte produttiva, per razionalizzare gli indirizzamenti e sottolineare ulteriormente la loro comune origine certificata. Già oggi, infatti, nel sito web della Ragioneria Generale dello Stato sono resi accessibili numerosi dati e documenti che permettono al pubblico di avere informazioni dettagliate e certificate, provenendo tutte dal mondo della *business intelligence* la cui gestione prevede rigide metriche di qualità e validazione. A titolo di esempio si menzionano l'applicazione "bilancio in rete" e i report riferiti all'iniziativa "open data G8" che rendono disponibili in modo massivo e in formato elaborabile i dati del bilancio dello Stato con riferimento alle diverse fasi del ciclo di bilancio.

In questa fase realizzativa della Banca Dati, alla gestione del Portale, dei suoi contenuti e dei suoi accessi si affianca la costruzione di nuovi progetti. Solo per citare quelli concretizzati nel 2014:

- è stato completato il recupero dei dati storici dal 2006 al 2012 dei movimenti dei funzionari delegati di contabilità ordinaria dal Sistema SICOGE;
- dal novembre 2014 è attiva ed in via di completamento la registrazione sulla Banca Dati di 1.217 funzionari delegati di contabilità ordinaria delle Amministrazioni centrali che utilizzano la procedura dei pagamenti telematici;
- sono state acquisite, nell'ambito dello sviluppo della Fatturazione Elettronica della P.A., le informazioni riguardanti l'aspetto normativo e i

sistemi di interfaccia, quali il Sistema di interscambio, SDI, la PCC e Sicoge e il progetto sta per intraprendere attività di dialogo con i sistemi sopramenzionati;

- dal mese di agosto il Portale BDAP riserva uno spazio alle registrazioni dei soggetti di cui al decreto legislativo n. 229/2011 per le finalità del monitoraggio delle opere pubbliche. È in corso un'attività di integrazione di basi dati (anagrafica CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri e anagrafica CIG dall'ANAC, ex AVCP) che dovrebbe portare ad una maggiore comprensione dei confini di un argomento vasto ed eterogeneo come le opere pubbliche;
- è stato portato avanti inoltre il progetto relativo alla creazione di indicatori finanziari della contabilità degli Enti derivati dalla interpretazione integrata dei dati SIOPE e delle principali grandezze economiche finanziarie deducibili dai Certificati di Conto Consuntivo del Ministero dell'Interno su dati di competenza; l'analisi è stata concertata con i servizi Ispettivi RGS, al fine di migliorare l'individuazione, già in fase di predisposizione del programma ispettivo, degli Enti con problemi di bilancio, come previsto dall' articolo 5 del decreto legge 6 settembre 2011, n. 149;
- si è conclusa poi l'acquisizione dei bilanci per gli esercizi 2011-2013 delle Regioni di fonte Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), secondo tracciati già gestiti;
- nell'ambito della Spesa Statale Regionalizzata è stata portata avanti un'interessante modifica del Cruscotto ad essa collegato, che permette l'aggiornamento dei *dashboard* pubblicati in Banca Dati in maniera automatica rispetto alla modifica delle informazioni contenute nell'applicazione GSSR, ferma restando la facoltà dell'ufficio competente di decidere il momento opportuno nel quale pubblicare sul portale della BDAP il dato gestionale.

I.3 L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), come successivamente modificata, in particolare, dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, ha inteso razionalizzare e potenziare il complesso delle regole e delle procedure che presiedono il sistema delle decisioni di bilancio, aggiornandolo alla luce delle novità emerse in tema di *governance* economica europea e del nuovo assetto dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali derivante dall'attuazione del federalismo fiscale.

Infatti, la richiamata normativa reca un'articolata riforma della contabilità e della finanza pubblica, che persegue molteplici finalità, come ad esempio, la definizione di strumenti più funzionali al perseguimento dei vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, disciplinando al contempo le attività di programmazione, monitoraggio e controllo della spesa.

La legge estende il perimetro delle norme quadro di contabilità al complesso delle amministrazioni pubbliche, sia intervenendo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Pubbliche Amministrazioni, sia dettando nuove norme in ordine alla procedure di definizione degli obiettivi di finanza pubblica.

In tale prospettiva, stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure ed i criteri stabiliti dall'Unione europea, e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il ciclo di bilancio e gli strumenti della programmazione sono rideterminati nella nuova legge di contabilità nei contenuti e nelle procedure di formazione, tenendo conto del ruolo dei diversi livelli istituzionali nel perseguimento degli obiettivi finanziari, anche attraverso la previsione di un'apposita delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili.

Con la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", sono state dettate le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, la legge ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare l'equilibrio dei bilanci, specificando che tale equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine, ossia al valore del saldo strutturale (inteso come saldo del conto consolidato delle PA corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee) individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In tale processo di armonizzazione - al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle rappresentazioni contabili - va segnalato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 91/2011, è stato, altresì, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante il regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche.

Ai fini dell'adozione, a partire dal 1° gennaio 2015, del piano dei conti disciplinato da detto d.P.R., è stato realizzato nel 2014 uno specifico periodo di sperimentazione, mirato alla verifica dell'effettiva rispondenza del sistema classificatorio integrato (finanziario, economico e patrimoniale) delineato dal piano dei conti, in termini di esaustività e correttezza formale e sostanziale delle voci incluse nei suoi tre moduli.

La scelta degli enti che hanno aderito a tale sperimentazione, operata in modo da assicurare la copertura di tutti i sottosettori della pubblica amministrazione (amministrazioni centrali e locali ed enti di previdenza e assistenza sociale), ha preso in considerazione la rilevanza e la significatività del bilancio degli stessi in termini di spesa.

Il piano dei conti, così definito e integrato in itinere sulla base delle istanze pervenute nell'ambito di detto processo di sperimentazione e di quello previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, rappresenta l'elemento di coordinamento tecnico sostanziale del processo di armonizzazione delle pubbliche amministrazioni italiane. Il piano dei conti verrà applicato in misura graduale a partire dal biennio 2015-2016 dall'insieme delle amministrazioni pubbliche territoriali e non territoriali in contabilità finanziaria - ad esclusione di quelle rientranti nel bilancio dello Stato per il quale si è in attesa della specifica delega prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 - e rappresenta l'elemento di congiunzione tra i sistemi contabili di tali amministrazioni e quelli delle amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale.

Attraverso il piano dei conti si obietta:

- l'omogeneità di classificazione delle scritture finanziarie, economiche e patrimoniali delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria assicurando, al contempo, la necessaria raccordabilità di tali scritture con il sistema europeo dei conti, conformemente a quanto previsto in ambito nazionale dalle leggi n. 196/2009 e n. 42/2009 e in ambito sovranazionale dalla Direttiva n. 2011/85/UE del Consiglio della UE;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, mediante un sistema trasparente di correlazioni in partita doppia tra contabilità finanziaria e contabilità civilistica;
- il consolidamento dei conti pubblici in termini di cassa. Al riguardo appare utile richiamare il d.m. 27 marzo 2013, recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica", il quale prevede uno specifico allegato tassonomico, ai fini della predisposizione del rendiconto di cassa, la cui struttura è tratta da quella del piano finanziario del piano dei conti integrato;
- l'armonizzazione del sistema di classificazione delle Università con quello delle amministrazioni territoriali e non territoriali, soggette ai decreti legislativi nn. 91/2011 e 118/2011. Per le Università è prevista, infatti, l'adozione di un comune piano dei conti definito di concerto tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze;
- il raccordo tra i conti delle amministrazioni soggette al Titolo I del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelle rientranti nel comparto sanitario, di cui al Titolo II dello stesso decreto legislativo;
- l'armonizzazione degli schemi di bilancio previsti dalle norme che insistono sul processo di armonizzazione. L'individuazione delle variabili rappresentate negli schemi di bilancio avviene, infatti, in coerenza con i livelli del piano dei conti che, dal punto di vista della classificazione economica delle spese e delle entrate, assicura la raccordabilità tra gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e quelli oggetto del regolamento da attuarsi in esecuzione dell'articolo 4, comma 3, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 91/2011;
- l'aggiornamento delle codifiche SIOPE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I.4 L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI NON TERRITORIALI (ARTICOLO 2)

L'articolo 13 della legge n. 243/2012 prevede che i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti che saranno previsti dalla legge dello

Stato, mentre i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano, esclusivamente, la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri che saranno stabiliti con legge dello Stato.

La richiamata disposizione in materia di pareggio di bilancio si innesca nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, introdotto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e disciplinato - per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili". Tale norma ha disposto l'introduzione di regole contabili uniformi (vedasi i principi contabili allegati al decreto legislativo n. 91/2011), di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi (cfr. dPCM 12/12/2012 "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91") coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (elaborati nell'emanando nuovo regolamento di contabilità per gli enti in regime di contabilità finanziaria), nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. Relativamente all'individuazione delle missioni di spesa delle amministrazioni pubbliche, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", ha definito i criteri e le modalità di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, cui è seguita la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Per assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, per le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica il Ministro dell'economia e delle finanze ha, inoltre, emanato, in data 27 marzo 2013, un apposito decreto con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico, ai fini del raccordo dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria. Per favorire l'applicazione e la predisposizione dei documenti contabili in argomento, è stata predisposta l'apposita circolare RGS n. 35 del 22 agosto 2013.

Per adempiere alla previsione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91 del 2011 - che demanda ad uno o più regolamenti da emanarsi su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze la revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), da adottarsi tenendo conto del sistema di classificazione delle spese e delle entrate di cui al Titolo III del medesimo decreto legislativo- è stato predisposto da un apposito Gruppo di lavoro individuato con

Determina del Ragioniere generale dello Stato del 13 febbraio 2012 uno schema di regolamento.

Tale schema di regolamento è suddiviso in nove Titoli dedicati, rispettivamente, alle disposizioni generali (Titolo I), al bilancio di previsione, alla gestione economico-finanziaria ed alla rendicontazione (Titolo II), alla gestione patrimoniale (Titolo III), all'attività negoziale (Titolo IV), alle spese delegate, alla resa dei conti ed uffici decentrati (Titolo V), al sistema di scritture (Titolo VI), ai sistemi di controllo (Titolo VII), alle disposizioni particolari (Titolo VIII) ed alle disposizioni diverse e finali (Titolo IX) e consta di 97 articoli e di 16 allegati. Il medesimo schema di regolamento prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche interessate sono tenute a conformare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (che esplicita in 24 punti il contenuto dei principi contabili generali di veridicità, correttezza, neutralità o imparzialità, attendibilità, significatività e rilevanza, chiarezza o comprensibilità, trasparenza, pubblicità, coerenza, congruità, annualità, continuità, prudenza, costanza, unità, universalità, integrità, comparabilità, flessibilità, verificabilità, prevalenza della sostanza sulla forma, competenza finanziaria, competenza economica, equilibrio di bilancio). Lo stesso schema di regolamento dispone, poi, che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti contabili ai principi contabili applicati di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, riguardanti i comuni criteri di contabilizzazione, cui è allegato un nomenclatore contenente le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto, suddiviso per tipologia di amministrazioni pubbliche, al quale si conformano i relativi regolamenti di contabilità.

Lo schema di provvedimento in questione è stato trasmesso, alla Corte dei conti, al fine di acquisire il preventivo parere. Al riguardo, occorre segnalare, altresì, che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede consultiva, nell'adunanza del 2 marzo 2015, hanno esaminato tale provvedimento e, hanno comunicato il proprio parere con lettera del 19 marzo 2015, segnalando alcune osservazioni attualmente alla valutazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Si evidenzia, inoltre, che, in attuazione all'articolo 25, comma 1, del soprarichiamato decreto legislativo n. 91 del 2011 - al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, in data 1° ottobre 2013 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina un'attività di sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria (c.d. principio contabile applicato della "competenza finanziaria potenziata"), secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese, sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

Per effetto di alcune proroghe, detta sperimentazione è stata effettivamente avviata proprio con l'esercizio 2015. Infatti, con la specifica Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 16 ottobre 2014, adottata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto del 1° ottobre 2013,

sono stati individuati gli enti partecipanti, previa acquisizione dei rispettivi assensi dei Ministeri vigilanti. Con finalità di supporto, ad ottobre 2014 è stato costituito un team all'interno dell'Ispettorato generale di finanza - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il quale ha predisposto in data 30 ottobre 2014 un compiuto documento, contenente le indicazioni operative per il primo avvio del processo di sperimentazione, diretto alle amministrazioni coinvolte. Successivamente, alla conclusione della fase istruttoria funzionale alla predisposizione del bilancio di previsione sperimentale 2015, sono stati programmati degli incontri con le suddette amministrazioni per l'esame delle criticità riscontrate e la valutazione della prima fase di sperimentazione. Le pubbliche amministrazioni, in contabilità finanziaria, coinvolte nella sperimentazione, sono:

- Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS);
- Autorità portuale di Ancona;
- Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE).

Il processo sperimentale del nuovo principio contabile applicato prevede una fase di riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2014, con appostazione in bilancio in un Fondo pluriennale vincolato delle risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ma aventi la caratteristica di esigibilità in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Durante l'esercizio della sperimentazione si prevede l'implementazione di un sistema contabile unico e la contestuale redazione di duplici documenti di bilancio: uno schema di bilancio di previsione e di rendiconto in applicazione delle discipline contabili vigenti, aventi valore a tutti gli effetti giuridici; uno schema di bilancio di previsione e di rendiconto sperimentali. Entrambi gli schemi sono sottoposti all'approvazione degli organi di amministrazione e controllo.

In considerazione dei risultati di detta sperimentazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si può provvedere all'aggiornamento del principio contabile applicato della competenza finanziaria e alla sua eventuale estensione alle altre amministrazioni pubbliche, disponendo, ove necessario, con il medesimo provvedimento, i conseguenti adeguamenti delle connesse disposizioni del regolamento di cui trattasi.

Nel predetto decreto del 1° ottobre 2013 è stato anche previsto che, in fase di prima attuazione e nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo recante la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, le amministrazioni pubbliche, in regime di contabilità finanziaria (non coinvolte nella sperimentazione), predispongano in sede di bilancio di previsione e di rendiconto, un prospetto riepilogativo collegato al bilancio e redatto sulla base di un apposito schema (allegato 6 dello stesso decreto), nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai programmi individuati, applicando le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e nella citata circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013.

Sempre in tema di armonizzazione contabile e pareggio di bilancio, nel contesto dei compiti di coordinamento in materia di bilanci delle autonome pubbliche amministrazioni, nella circolare ministeriale relativa ai bilanci di previsione 2015 degli enti pubblici non territoriali, Circolare RGS n. 8/2015, sono state ricordate le disposizioni vigenti in materia di pareggio di bilancio, sottolineando come - fermo restando il rispetto di eventuali norme che stabiliscono ulteriori

condizioni e limiti, con particolare riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto - l'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio. La disposizione, quindi, introduce un criterio esclusivamente formale (approvazione del conto consuntivo) ai fini della possibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. In altri termini, in virtù del principio del pareggio del bilancio, l'utilizzo delle risorse iscritte nell'avanzo può, sotto la responsabilità dell'Amministrazione, anche essere ammessa, solo nei casi presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi.

Per quanto concerne, altresì, l'attività già svolta per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Università, si rappresenta che la legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" all'articolo 5, (delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario), ha disposto l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, inoltre, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Alla luce di quanto sopra è stato emanato il decreto legislativo 27 gennaio 2012 n. 18, inerente l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale nel prevedere, all'articolo 1, che "al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le università adottano un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica", statuisce all'articolo 7, comma 3, che "le università adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, entro il 1° gennaio 2015".

Il successivo articolo 2 prevede, inoltre, che le università, per la predisposizione dei propri documenti contabili, si devono attenere ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.

In virtù di quanto sopra richiamato, si fa presente che è stato emanato il decreto ministeriale Miur/Mef n. 19 del 14 gennaio 2014, recante i "Principi contabili

e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università”, che all’articolo 2, in tema di equilibrio dei bilanci, prevede che “il bilancio preventivo unico d’ateneo deve essere approvato garantendone il pareggio. Nel budget economico del bilancio unico d’ateneo di previsione annuale autorizzatorio si possono utilizzare riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio per assorbire eventuali disequilibri di competenza. La gestione dell’ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale”. In tale contesto si rappresenta, inoltre, per quanto attiene alla classificazione della spesa per missioni e programmi per le richiamate università, è stato emanato il decreto interministeriale Miur/Mef n. 21 del 16 gennaio 2014.

I.5 L'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI TERRITORIALI (ARTICOLO 2)

Il processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali è stato definito, in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l’attuazione del federalismo fiscale e tenendo in considerazione le disposizioni della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal decreto legislativo n. 118/2011 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

L’armonizzazione contabile degli enti territoriali è stata oggetto di una sperimentazione triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito l’emanazione del testo definitivo della riforma, costituito dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Pertanto, il percorso di definizione della riforma contabile degli enti territoriali risulta concluso.

Il 16 dicembre 2014 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83647 che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali istituita dall’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 126 del 2014, con il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale e di garantire l’aggiornamento degli schemi di bilancio, dei principi contabili, del piano dei conti integrato, e degli altri allegati previsti da tale decreto, in considerazione del processo evolutivo delle fonti normative e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici.

Dal 2015 tale struttura seguirà l’applicazione della riforma da parte degli enti territoriali, subentrando al gruppo di lavoro che, presso la Ragioneria Generale dello Stato, ha seguito la sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Il gruppo sperimentazione ha continuato nel corso del 2014 gli incontri settimanali per svolgere le seguenti attività:

- comunicazioni e istruzioni ai referenti della sperimentazione;
- esame delle proposte e delle segnalazioni dei referenti della sperimentazione;

- risposte ai quesiti;
- esame dei bilanci sperimentali;
- incontri con i referenti della sperimentazione;
- integrazione dei principi contabili applicati;
- aggiornamento degli schemi di bilancio.

In tale ambito sono state predisposte anche le risposte alle richieste di parere per le osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

I.6 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO UNITARIO DELLA POLITICA DI COESIONE

Nell'ambito delle informazioni che confluiscono alla BDAP rientrano quelle sul monitoraggio (previsto dall'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, modificato dall'art 1, comma 670 della legge 23 dicembre 2014 n. 190) degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il monitoraggio in questione è assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato attraverso le funzionalità del proprio sistema informativo.

Tale sistema, sviluppatosi nel corso delle programmazioni comunitarie 2000/2006 e 2007/2013, in linea con il principio dell'unificazione della politica regionale, rileva i dati di programmazione ed attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi comunitari, dei programmi finanziati dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS); dei programmi attuativi del "Piano di Azione Coesione" finanziati dalla riduzione del cofinanziamento nazionale dei programmi Ue e consente una visione integrata dell'andamento complessivo della politica regionale italiana.

Il dettaglio di rilevazione è l'unità progettuale opportunamente codificata con il codice CUP e, laddove obbligatorio, con il codice CIG. I dati di attuazione rilevati sono finanziari, fisici e procedurali e a questi si aggiungono anche i dati anagrafici dei vari soggetti collegati ai progetti.

Per ogni progetto vengono rilevati oltre 220 occorrenze. Al 31 dicembre 2014 sono presenti in Banca dati oltre 727 mila progetti, afferenti a 103 programmi comunitari e nazionali, per un ammontare di risorse stanziare di oltre 65 miliardi di euro.

Sulla base del nuovo contesto programmatico 2014/2020 si sta procedendo da un lato alla razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure di rilevazione dei dati grazie anche alla interoperabilità con altri sistemi informativi e dall'altro lato si provvederà a richiedere nuovi dati di interesse nazionale e comunitario.

La semplificazione sarà, comunque accompagnata da un rafforzamento dei controlli della qualità delle informazioni.

PAGINA BIANCA